CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Delibera n. 17592

Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTA la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante "*Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate*", che ha modificato, tra l'altro, alcune disposizioni del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010 e n. 17389 del 23 giugno 2010;

RITENUTA la necessità di adeguare alcune disposizioni contenute nel regolamento concernente la disciplina degli emittenti al suddetto decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, afferenti la materia dell'informazione societaria; dell'identificazione dei soci e della relativa ripartizione dei costi; delle deleghe di voto; del voto per corrispondenza o in via elettronica; della nomina degli organi di amministrazione e controllo;

RITENUTA inoltre la necessità di differire alla data della prima assemblea ordinaria annuale la vigenza delle nuove disposizioni in materia di ripartizione dei costi da sostenere per l'identificazione dei soci, al fine di contemperare l'esigenza delle società i cui statuti già prevedono l'identificazione dei soci senza indicazione dei criteri di ripartizione dei costi, di

non sostenere gli oneri di ogni richiesta di identificazione nelle more delle modifiche statutarie, con l'esigenza di tutelare le minoranze consentendo loro, fin dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella presente delibera, di avanzare almeno una richiesta di identificazione accollando i relativi costi alla società, ove nel primo semestre dell'esercizio non siano state effettuate altre richieste di identificazione;

CONSIDERATE le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

D E L I B E R A :

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010 e n. 17389 del 23 giugno 2010, è modificato come segue:

1. nella Sezione IV, Capo II, Titolo II, Parte III, agli articoli 70, 70-*bis,* 71, 72, 73, 74, 75 e 76 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70:

- al comma 1 le parole: "mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I" sono sostituite dalle seguenti: "mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I";
- il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli emittenti azioni, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito ad aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A e il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. La relazione di stima prevista dall'articolo 2440 del codice civile è messa a disposizione del pubblico, con le medesime modalità, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.";
- dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3-*bis*. Le società cooperative, ai sensi dell'articolo 135-*octies* del Testo unico, mettono a disposizione del pubblico

i documenti indicati nel comma 3, con le modalità ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.";

- al comma 4:
  - le parole: "Gli stessi emittenti" sono sostituite dalle seguenti: "Gli emittenti azioni";
  - le parole: "mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I" sono sostituite dalle seguenti: "mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I";
  - la parola: "dieci" è sostituita dalla parola: "quindici";
- al comma 5:
  - alla lettera *a)* le parole: "dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organo competente, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente e con le altre modalità indicate nel Capo I";
  - alla lettera *b)* le parole: "è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I" sono sostituite dalle seguenti: "è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente e con le altre modalità indicate nel Capo I";
  - la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "*c)* il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente e con le altre modalità indicate nel Capo I, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni.";

b) all'articolo 70-*bis:*

- al comma 1 le parole: "mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I" sono sostituite dalle seguenti: "mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I";
- al comma 2:
  - le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";
  - la parola: "quindici" è sostituita dalla parola: "ventun";
  - le parole: "mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I" sono sostituite dalle seguenti: "mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I";
  - dopo la parola: "relazione" è aggiunta la parola "illustrativa";
- dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2-*bis*. Le società cooperative mettono a disposizione del pubblico la relazione illustrativa indicata nel comma 2, con le modalità ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.";
- ai commi 3 e 4 le parole: "mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I" sono sostituite dalle seguenti:

"mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I";

c) all'articolo 71 le parole: "mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I" sono sostituite dalle seguenti: "mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I";

d) all'articolo 72:

- al comma 1:
  - la parola: "quindici" è sostituita dalla parola: "ventun";
  - le parole: "mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I" sono sostituite dalle seguenti: "mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I";
  - dopo la parola: "relazione" è aggiunta la parola: "illustrativa";
- dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1-*bis*. Le società cooperative mettono a disposizione del pubblico la relazione illustrativa indicata nel comma 1, con le modalità ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.";
- il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, del codice civile, nel termine e con le modalità previsti dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico anche la relazione della società di revisione sulla corrispondenza tra il prezzo di emissione e il valore di mercato delle azioni o il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Per le società cooperative, ai sensi dell'articolo 135-*octies* del Testo unico, il termine per la messa a disposizione del pubblico è di quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.";
- al comma 3:
  - le parole: "mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I" sono sostituite dalle seguenti: "mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I";
  - dopo le parola: "relazione" è aggiunta la parola: "illustrativa";
  - dopo le parole: "dell'organo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "già pubblicata ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*";
- al comma 4, dopo le parole: "tale data con" sono aggiunte le seguenti: "un avviso diffuso con";
- al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - alla lettera *a)* le parole: "sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I" sono sostituite dalle seguenti: "sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente e con le altre modalità indicate nel Capo I";

- la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente e con le altre modalità indicate nel Capo I, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni.";

e) all'articolo 73:

- al comma 1:
  - la parola: "quindici" è sostituita dalla parola: "ventun";
  - le parole: "mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I" sono sostituite dalle seguenti: "mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I";
- dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1-*bis*. Le società cooperative mettono a disposizione del pubblico la relazione illustrativa indicata nel comma 1, con le modalità ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.";

f) all'articolo 74:

- al comma 1:
  - la parola: "otto" è sostituita dalla parola: "ventun";
  - le parole: "mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I" sono sostituite dalle seguenti: "mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I";
  - dopo la parola: "relazione" è aggiunta la parola: "illustrativa";
- dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1-*bis*. Le società cooperative mettono a disposizione del pubblico i documenti indicati nel comma 1, con le modalità ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.";
- il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei casi in cui la deliberazione di riduzione del capitale per perdite sia di competenza di organi diversi dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2446, commi 2 e 3 del codice civile, gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I, il verbale delle deliberazioni adottate, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni.";

g) al comma 1 dell'articolo 75 le parole: "70, commi 1, 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "70, commi 1,2, 3, *3-bis* e 5";

h) l'articolo 76 è abrogato.

2. Nella Sezione V, Capo II, Titolo II, Parte III, agli articoli 77, 81, 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 77:

- i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli emittenti valori mobiliari diversi dalle società cooperative, entro i termini previsti dall'articolo 154-*ter,* commi 1 e 1-*bis,* del Testo unico, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I, i documenti previsti dall'articolo 154-*ter,* comma 1, del Testo unico.
2. Fermo il termine di approvazione e pubblicazione previsto dall'articolo 135-*sexies* del Testo unico, le società cooperative che emettono valori mobiliari mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I, contestualmente al deposito presso la sede sociale effettuato ai sensi degli articoli 2429, comma 3, del codice civile e 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127:

a) il progetto di bilancio di esercizio ovvero, per le società che adottino il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio approvato dal consiglio di sorveglianza nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e attestazione prevista nell'articolo 154-*bis,* comma 5, del Testo unico;

b) la relazione prevista dall'articolo 135-*septies* del Testo unico;

c) la relazione dell'organo di controllo prevista dall'articolo 153 del Testo unico";

- dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2-*bis*. Gli emittenti indicati nei commi 1 e 2, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 2429, comma 4, del codice civile nonché il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate previsto dall'articolo 2429, comma 3, del codice civile.";
- i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente comma: "3. Entro trenta giorni dall'assemblea o dal consiglio di sorveglianza convocati per l'approvazione del bilancio e con le modalità previste dal comma 1, le società indicate nei commi 1 e 2 mettono a disposizione del pubblico il verbale dell'assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza. Nel caso in cui l'assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente e con le altre modalità indicate nel Capo I, entro tre giorni dall'assemblea ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza.";

b) al comma 2 dell'articolo 81 le parole: "mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I" sono sostituite dalle seguenti: "mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I";

c) al comma 1 dell'articolo 82 le parole: "mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I" sono sostituite dalle seguenti: "mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I";

3. Nella Sezione VI, Capo II, Titolo II, Parte III, agli articoli 83-*bis,* 84, 84-*bis,* 84-*ter,* 85 e 86 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 83-*bis* le parole: "quanto prima" sono sostituite dalle seguenti: "senza indugio";

b) all'articolo 84:

- al comma 1 dopo le parole: “forniscono al pubblico” sono aggiunte le seguenti: “senza indugio”;
- il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Gli emittenti azioni pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea, con il contenuto previsto dall'articolo 125-*bis* del Testo unico, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I.” ;
- il comma 5 è abrogato;

c) all'articolo 84-*bis*:

- il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Gli emittenti strumenti finanziari aventi sede legale in Italia mettono a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3A, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea convocata per deliberare sui piani di compensi previsti dall'articolo 114-*bis* del Testo unico e con le seguenti modalità:
  a) messa a disposizione presso la sede sociale;
  b) pubblicazione sul proprio sito internet, per un periodo di tempo pari alla durata dei piani;
  c) le altre modalità indicate nel Capo I. Si applica l'articolo 65-*bis,* comma 2.”;
- dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: “1 -*bis*. Le società cooperative, ai sensi dell'articolo 135-*ter* del Testo unico, mettono a disposizione del pubblico il documento informativo indicato nel comma 1, con le modalità ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.”;
- al comma 3 le parole: “previste dal comma 1, lettera *b)* e dal” sono sostituite dalle seguenti: “indicate nel”;
- al comma 4:
  - dopo la parola: “informano” sono aggiunte le seguenti: “senza indugio”;
  - le parole: “previste dal comma 1, lettera *b)* e nel Capo I” sono sostituite dalle seguenti: “indicate nel Capo I”;
- al comma 5:
  - le parole: “e nel comma 1, lettera b)” sono soppresse;
  - alla lettera *a)* le parole: “l'attuazione” sono sostituite dalle parole: “all'attuazione”;
  - al comma 6 l’espressione: “Gli emittenti azioni forniscono, con le medesime modalità,” è sostituita dall’espressione: “Gli emittenti azioni forniscono senza indugio e con le modalità indicate nel Capo I”;

d) dopo l'articolo 84-*bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 84-*ter*
(Relazioni illustrative)

1. Gli emittenti azioni, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità indicate nel Capo I, le relazioni previste dall'articolo 125-*ter,* commi 1 e 3, del Testo unico.";

e) all'articolo 85, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1-*bis*. Gli emittenti azioni pubblicano i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.";

f) al comma 1 dell'articolo 86 le parole: "mettono a disposizione del pubblico, mediante deposito presso la sede sociale e con le modalità previste dal Capo I" sono sostituite dalle seguenti: "mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I".

4. Nella Sezione I, Capo III, Titolo II, Parte III, agli articoli 90, 90-*bis,* 91, 92, 93 e 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90:

- il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo nonché l'ulteriore documentazione prevista dall'articolo 2501-*septies,* numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506-*bis* e 2506-*ter* del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies,* comma 3;

b) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo sull'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare l'aumento di capitale, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

c) il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall'articolo 2440 del codice civile, rispettivamente, almeno ventun giorni e almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare l'aumento di capitale, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies,* comma 3. Le società cooperative, trasmettono entrambi i documenti, con le medesime modalità, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare l'aumento di capitale;

d) il verbale delle deliberazioni adottate, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies,* comma 3;

d-bis) la documentazione di cui all'articolo 70, comma 5, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies,* comma 3;

e) copia dell'atto di fusione o di scissione con l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e 2506-*ter* del codice civile attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

f) lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.";

- al comma 2 dopo le parole: "Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob" sono aggiunte le seguenti: "almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea";

b) l'articolo 90-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 90-*bis*
(Patrimoni destinati ad uno specifico affare)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) il verbale delle deliberazioni di cui all'articolo 70-*bis,* comma 1, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies,* comma 3;

b) nel caso previsto dall'articolo 70-*bis,* comma 2, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-*ter,* comma 1 e 2447-*novies,* comma 4, del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione. Le società cooperative trasmettono tale relazione illustrativa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies,* comma 3, ovvero, se precedente, non più tardi del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene decisa la convocazione, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

c) la documentazione prevista dall'articolo 2447-*novies,* comma 1, del codice civile, contestualmente al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies,* comma 3;

d) il contratto previsto dall'articolo 2447-*bis,* comma 1, lettera *b),* del codice civile, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2447-*decies,* comma 3, lettera *a)*, del codice civile, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies,* comma 3.";

c) al comma 1 dell'articolo 91 le parole: “ai sensi dell'articolo 71 mediante collegamento” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 71, entro quindici giorni dalla conclusione dell'operazione, mediante collegamento”;

d) l'articolo 92 è sostituito dal seguente:

“Art. 92
(Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dello statuto diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione. Le società cooperative trasmettono tale relazione illustrativa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies,* comma 3, ovvero, se precedente, non più tardi del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene decisa la convocazione, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

b) la documentazione prevista dall'articolo 72, comma 2, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies,* comma 3;

c) il verbale delle deliberazioni adottate, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies,* comma 3;

d) lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

e) la documentazione di cui all'articolo 72, comma 5, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies,* comma 3;

f) le deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi, entro trenta giorni dalla riunione consiliare attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.";

e) l'articolo 93 è sostituito dal seguente:

“Art. 93
(Acquisto e alienazione di azioni proprie)

1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies,* comma 3. Le società cooperative trasmettono tale relazione illustrativa almeno quindici giorni prima di quello fissato per

l'assemblea mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies,* comma 3, ovvero, se precedente, non più tardi del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene decisa la convocazione, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

b) il verbale, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65- *septies,* comma 3.";

f) l'articolo 94 è sostituito dal seguente:

"Art. 94
(Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile)

1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo con le osservazioni dell'organo di controllo, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies,* comma 3. Le società cooperative trasmettono tali documenti almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies,* comma 3, ovvero, se precedente, non più tardi del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene decisa la convocazione, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

b) il verbale, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies,* comma 3.

2. Gli emittenti azioni, nei casi di cui all'articolo 74, comma 2, trasmettono alla Consob il verbale delle deliberazioni adottate, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies,* comma 3.".

5. Nella Sezione II, Capo II, Titolo II, Parte III, al comma 1 dell'art. 96, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* la documentazione prevista dall'articolo 77, commi 1, 2 e 3".

6. Nella Sezione III, Capo II, Titolo III, Parte III, gli articoli 132 e 133 sono abrogati.

7. Nella Sezione III, dopo il Capo II è inserito il seguente:

"**Capo III**
Identificazione degli azionisti

Art. 133-*bis*
(Ripartizione dei costi)

1. Lo statuto delle società italiane con azioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, qualora preveda la facoltà indicata nell'articolo 83-*duodecies,* comma 1, del Testo unico, disciplina i criteri di ripartizione dei costi fra i soci e la società nel caso in cui la richiesta sia effettuata dai soci ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, fermo quanto previsto dal seguente comma 2.

2. Qualora la facoltà prevista dall'articolo 83-*duodecies,* comma 3, del Testo unico, venga esercitata dai soci nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e comunque prima dell'assemblea ordinaria annuale e non sia stata effettuata nello stesso periodo alcuna richiesta di identificazione ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* del Testo unico, la società sostiene per intero i costi della comunicazione dei dati identificativi degli azionisti e del numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

3. Qualora lo statuto delle società indicate nel comma 1 non disciplini i criteri di ripartizione dei costi relativi all'ipotesi prevista nell'art. 83-*duodecies,* comma 3, del Testo unico, tali oneri sono interamente a carico della società.".

8. Il Titolo IV della Parte III è sostituito dal seguente:

"**Titolo IV**
Esercizio del diritto di voto

Capo I
Deleghe di voto

Art. 134
(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Il modulo di delega previsto dall'articolo 135-*undecies* del Testo unico contiene almeno le informazioni previste dallo schema riportato nell'Allegato 5A.

2. Il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-*decies* del Testo unico, ove espressamente autorizzato dal delegante, può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

3. Nei casi previsti nel comma 2, il rappresentante dichiara in assemblea:

a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Capo II
Sollecitazione di deleghe

Art. 135
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario", "partecipante" e "ultimo intermediario" stabilite nell'articolo 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

Art. 136
(Procedura di sollecitazione)

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.

2. L'avviso indica:

a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;

b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;

c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;

d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore, anche per il tramite dell'ultimo intermediario, il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;

e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera *c)*. Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.

4. Gli ultimi intermediari danno notizia della sollecitazione ai soggetti cui spetta il diritto di voto in tempo utile per la loro eventuale adesione.

5. Il promotore consegna, anche tramite gli ultimi intermediari, il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.

6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3. Gli ultimi intermediari comunicano senza indugio ai soggetti sollecitati l'avvenuta messa a disposizione del prospetto e del modulo modificati.

7. A richiesta del promotore:

a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;

b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:

- i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;
- i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;

c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.

9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.

10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137
(Obblighi di comportamento)

1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.

2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.

3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.

4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.

5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.

6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.

7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 138
(Conferimento e revoca della delega di voto)

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore, direttamente o per il tramite dell'ultimo intermediario, il modulo di delega.

2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.

3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:

a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

Art. 139
(Interruzione della sollecitazione)

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione, ivi inclusa quella prevista dall'articolo 144, comma 2, lettera *b)*, del Testo unico, della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.

2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1.

Capo III
Voto per corrispondenza o in via elettronica

Art. 140
(Voto per corrispondenza)

1. Le società che consentono l'esercizio del voto per corrispondenza possono condizionarlo unicamente alla sussistenza di requisiti per l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto, proporzionati al raggiungimento di tale obiettivo.

2. Il voto per corrispondenza è esercitato, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea, mediante l'invio di una scheda di voto, predisposta in modo da garantire la riservatezza del voto fino all'inizio dello scrutinio e contenente l'indicazione della società emittente, degli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione del numero di azioni possedute e delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione.

3. Ferma restando la pubblicazione sul proprio sito internet ai sensi dell'articolo 125-*quater* del Testo unico, la società emittente assicura che la scheda di voto sia rilasciata a chiunque, legittimato a partecipare all'assemblea, ne faccia richiesta.

Art. 141
(Esercizio del voto per corrispondenza)

1. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.

2. La scheda deve pervenire alla società entro il giorno precedente l'assemblea.

3. Il voto espresso resta riservato fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.

4. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'assemblea ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima.

Art. 142
(Adempimenti preliminari all'assemblea)

1. La data di arrivo è attestata dal responsabile dell'ufficio incaricato della ricezione sulle schede nonché sulle dichiarazioni di revoca pervenute prima dell'assemblea.

2. Il presidente dell'organo di controllo nonché i dipendenti e ausiliari di quest'ultimo sono responsabili, sino all'inizio dello scrutinio in assemblea, della custodia e della riservatezza delle schede di voto e delle dichiarazioni di revoca.

Art. 143
(Svolgimento dell'assemblea)

1. Le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.

2. In caso di mancata espressione del voto su una deliberazione, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 6.

3. Il titolare del diritto che ha espresso il voto può manifestare la propria volontà per il caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, scegliendo tra:

a) la conferma del voto già espresso;

b) la modifica del voto già espresso o l'esercizio del voto indicando l'astensione, il voto contrario o il voto favorevole alle proposte di deliberazione espresse da un organo amministrativo o da altro azionista;

c) la revoca del voto già espresso con gli effetti previsti dall'articolo 138, comma 6.

In assenza di una manifestazione di volontà, si intende confermato il voto già espresso.

Art. 143-*bis*
(Partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici)

1. Lo statuto può prevedere l'utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una o più delle seguenti forme di partecipazione all'assemblea:

a) la trasmissione in tempo reale dell'assemblea;

b) l'intervento in assemblea da altra località mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie;

c) l'esercizio del diritto di voto prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa.

2. Le società che consentono l'utilizzo dei mezzi elettronici possono condizionarlo unicamente alla sussistenza di requisiti per l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto e per la sicurezza delle comunicazioni, proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi.

Art. 143-*ter*
(Esercizio del voto prima dell'assemblea mediante mezzi elettronici)

1. All'esercizio del voto espresso prima dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 143-*bis,* comma 1, lettera *c)*, si applicano gli articoli 141, commi 1, 2 e 3, e 143, commi 2 e 3.

2. Il voto può essere revocato con le stesse modalità con le quali è stato esercitato entro il giorno precedente l'assemblea ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima.

3. La società garantisce la conservazione dei dati relativi ai voti esercitati mediante mezzi elettronici e alle revoche intervenute prima dell'assemblea, ivi compresa la data di ricezione.

4. Il presidente dell'organo di controllo nonché i dipendenti e ausiliari di quest'ultimo sono responsabili, sino all'inizio dello scrutinio in assemblea, della riservatezza dei dati relativi ai voti esercitati mediante mezzi elettronici e alle revoche.

5. I voti pervenuti oltre i termini previsti non sono presi in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.".

9. Nella Sezione III, Capo I, Titolo *V-bis,* Parte III, all'articolo 144-*sexies,* sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 4:
  - le parole: "almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea" sono sostituite dalle seguenti: "entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea";
  - alla lettera *a)* le parole: "e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione" sono soppresse;
- dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

  "4-*bis*. Per le società cooperative le liste sono depositate presso la sede sociale tra il trentesimo e il tredicesimo giorno precedente l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, anche se il relativo avviso di convocazione non sia stato ancora pubblicato.

  4-*ter*. Le società consentono ai soci che intendano presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità, dalle stesse stabilite e rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

  4-*quater*. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta indicata nel comma 4, lettera *a)*, è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventun giorni prima della data dell'assemblea, ovvero almeno dieci giorni prima per le società cooperative, mediante l'invio delle comunicazioni previste dall'articolo 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.";
- il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nel caso in cui alla data di scadenza dei termini indicati nei commi 4 e 4-*bis* sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies,* possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, fermo restando, per le società diverse dalle cooperative, quanto previsto dall'articolo 141-*ter,* comma 1-*bis,* ultimo periodo, del Testo unico. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto ai sensi del comma 2 sono ridotte alla metà.".

10. Nella Sezione IV, Capo I, Titolo V-*bis,* Parte III, all'articolo 144-*octies* sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1:
  - le parole: "senza indugio e comunque" sono soppresse;
  - la parola: "dieci" è sostituita dalla parola: "ventun";
  - le parole: "organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "organi di amministrazione e controllo, ovvero almeno dieci giorni prima nelle società cooperative, mettono a disposizione".

11. Nella Sezione V, Capo I, Titolo V-*bis,* Parte III, l'articolo 144-*undecies* è abrogato.

12. Il punto 1 dell'Allegato 3E è sostituito dal seguente:

"1. In occasione di ogni assemblea nei relativi verbali sono inserite le seguenti informazioni:

a) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del Testo unico. Dall'elenco deve comunque risultare il socio delegante, in caso di delega, nonché i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari. Nel caso di società cooperative è altresì specificato il numero dei partecipanti in proprio, per delega o in rappresentanza di figli minori, che risultino essere dipendenti della società o di società del gruppo con l'indicazione del numero complessivo delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del Testo unico;

b) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute;

c) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Testo unico, le informazioni indicate nell'articolo 134, comma 3, del Regolamento Emittenti;

d) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal promotore di una sollecitazione di deleghe ai sensi dell'articolo 138, comma 4, del Regolamento Emittenti, le informazioni indicate nel comma 5 della medesima norma;

le informazioni previste dalle lettere *a), b), e)* e *d)* possono essere inserite anche negli allegati ai verbali, come parti integranti di questi;

e) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo unico e da altre informazioni a disposizione. Tale elenco deve indicare il numero di azioni da ciascuno possedute, distinguendo, ove possibile, le azioni ordinarie da quelle privilegiate;

f) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

g) la dichiarazione da parte del presidente dell'assemblea in ordine all'eventuale esistenza dei patti parasociali previsti dall'articolo 122 del Testo unico e, in caso di

dichiarazione di esistenza, la specificazione della percentuale del capitale rappresentata dalla partecipazione complessivamente vincolata, il nominativo degli azionisti aderenti al patto e la percentuale del capitale rappresentata dalla partecipazione che ciascuno di questi ha vincolato allo stesso.".

13. L'Allegato 5A è sostituito con un nuovo Allegato 5A (Allegato n. 1 alla presente delibera).

14. L'Allegato 5B è sostituito con un nuovo Allegato 5B (Allegato n. 2 alla presente delibera).

15. L'Allegato 5C è sostituito con un nuovo Allegato 5C (Allegato n. 3 alla presente delibera).

16. L'Allegato 5D è soppresso.

II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essa entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto dal seguente punto:

II.l. In deroga a quanto previsto dall'articolo 133-*bis,* comma 3, fino alla prima assemblea ordinaria annuale successiva all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, i costi relativi alle richieste di identificazione diverse da quella prevista nell'articolo 133-*bis*, comma 2, sono posti interamente a carico dei soci richiedenti, ove lo statuto non disponga diversamente ai sensi dell'articolo 133-*bis,* comma 1.

Roma, 14 dicembre 2010

IL PRESIDENTE VICARIO
Vittorio Conti

Allegati: 3

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Allegato 1

ALLEGATO 5
DELEGHE DI VOTO

ALLEGATO 5A

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo unico

Parte 1 di 2

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

(*nota bene: sul retro del modulo dovrà essere riportato il testo delle norme citate nel modulo medesimo*)

Il/la ..... *(denominazione/dati anagrafici)*
in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 dalla ....*(denominazione società emittente)*
eventualmente sostituito da ..... *(denominazione/dati anagrafici degli eventuali sostituti)*
procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea convocata per il ..... (*data*) con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società in data .....

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore … del ..... (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) con le seguenti modalità .....
.....
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

---

Indicazione degli eventuali conflitti di interesse del Rappresentante Designato (e dei suoi eventuali sostituti)
.....
.....
.....

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato- Completare con le informazioni richieste)

Il/la ..... *(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)*
nato/a a ..... il ....., residente a ..... (*città*) in ..... (*indirizzo*) C. F. .....

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
- comunicazione n. ..... *(riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)*
- eventuali codici identificativi .....

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. ..... azioni registrate nel conto titoli n. ..... presso (*intermediario depositario*) ..... ABI..... CAB.....

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto

Il sottoscritto *(cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)* .....
sottoscrive la presente delega in qualità di *(barrare la casella interessata)*

☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario ☐ custode ☐ gestore
☐ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

DATA ..... FIRMA .....

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a …… *(denominazione/dati anagrafici)* delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il …… dalla …… *(denominazione società emittente)*

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

1° …… ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione) ……

2° …… ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione) ……

3° …… (in caso di voto di lista) ☐ LISTA N. … [☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO][(1)]

(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione) ……

(1) Contrario o astenuto per tutte le liste

B) Qualora si verifichino **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega[(2)] il sottoscritto, con riferimento alla

1° deliberazione

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI **(*)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute[(3)]

2° deliberazione

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI **(*)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute[(3)]

3° deliberazione ……

(2) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentate Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A)

(3) Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-*decies* del D.Lgs. n. 58/1998

C) In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea[(4)], con riferimento alla

1° deliberazione

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI **(*)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO[(5)]

☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute[(6)]

2° deliberazione

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI **(*)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO[(5)]

☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute[(6)]

3° deliberazione .....

(4) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A)
(5) Il Rappresentante Designato può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro)
(6) Tale facoltà può essere può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-*decies* del D.Lgs. n. 58/1998

In caso di votazione sull'**azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

(*) Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "*Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere*"

DATA ..... FIRMA .....

ALLEGATO 5B

Schema di prospetto informativo da diffondere in occasione di sollecitazione di deleghe[1]

Copertina *- Inserire la seguente avvertenza*

"La sollecitazione di deleghe é disciplinata dagli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dagli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (Regolamento Emittenti)".

Sezione I - Informazioni relative all'emittente ed all'assemblea

1 - Denominazione e sede sociale dell'emittente.

2 - Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare.

3 - Materie all'ordine del giorno.

4 - Elenco della documentazione predisposta dall'emittente in vista dell'assemblea richiamata nell'avviso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 4, lettera d), del Testo unico e indicazione del sito internet in cui tale documentazione è o sarà disponibile.

5 - Precisare che la suddetta documentazione è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente, e con le altre modalità indicate nel Capo I, Titolo II, Parte III, del Regolamento Emittenti. Precisare che i soci, a norma dell'articolo 130 del Testo unico, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale dell'emittente per assemblee già convocate e di ottenere copie a proprie spese.

Sezione II - Informazioni relative al promotore

1 - Denominazione e forma giuridica del promotore ovvero nome e cognome (in caso di persona fisica).

2 - Sede sociale ovvero domicilio (in caso di persona fisica).

3 - Qualora il promotore sia una persona giuridica, indicare i soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e i soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sulla società. Descrizione del contenuto degli eventuali patti parasociali aventi ad oggetto la medesima società.

4 - Descrizione delle attività esercitate.

5 - Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'emittente posseduti dal promotore e da società appartenenti al gruppo (soggetti controllanti, controllati e/o sottoposti al comune controllo) di cui fa parte il promotore, con la specificazione del titolo di possesso, e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto.

---

[1] Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo.

6 - Nel caso in cui il promotore abbia costituito usufrutto o pegno sui titoli dell'emittente o abbia stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli**,** indicare il quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto.

7 - Nel caso in cui il promotore o società appartenenti al suo gruppo abbiano assunto posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell'emittente:

- indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'emittente sottostanti agli strumenti e i contratti derivati che conferiscono al promotore ovvero a società appartenenti al suo gruppo il diritto incondizionato o la discrezionalità di acquistare tali titoli, tramite consegna fisica ovvero mediante regolamento del differenziale in contanti;
- indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'emittente sottostanti agli strumenti e i contratti derivati che conferiscono al promotore ovvero a società appartenenti al suo gruppo il diritto incondizionato o la discrezionalità di vendere tali titoli, tramite consegna fisica ovvero mediante regolamento del differenziale in contanti.

8 - Descrizione delle eventuali situazioni di conflitto di interesse previste dall'articolo 135-*decies* del Testo unico, nonché di ogni altra eventuale situazione di conflitto di interesse che il promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l'emittente, specificando l'oggetto e la portata dei predetti interessi.

9 - Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione.

10 – Fermo restando quanto previsto dall'articolo 135-*decies*, comma 3, del Testo unico, indicazione dell'eventuale sostituto.

Sezione III - Informazioni sul voto

1 - Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione (se la sollecitazione è relativa a proposte in tema di nomina di organi sociali, il prospetto contiene, oltre ai dati identificativi dei soggetti per i quali il committente intende votare, anche i relativi *curricula*), ovvero delle eventuali raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni con le quali si intende accompagnare la richiesta di conferimento della delega.

2 - Analitica indicazione delle ragioni per le quali il promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel prospetto e nel modulo di delega. Indicazione degli eventuali programmi sull'emittente connessi alla sollecitazione.

3 - Evidenziare se il promotore intende esercitare il voto solo se la delega è rilasciata in conformità alle proposte precisate al punto 1 della presente sezione. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, evidenziare che la stessa è tenuta ad esercitare il voto anche se la delega non è rilasciata in conformità alle proprie proposte.

4. Evidenziazione di ogni altra eventuale informazione necessaria a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.

Sezione IV - Informazioni sul rilascio e revoca della delega

1 - Indicazione che ai fini della validità della delega l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto a cui spetta il diritto di voto.

2 - Indicazione del termine ultimo entro il quale il modulo deve pervenire al promotore; indicazione della possibilità che tale documento pervenga al promotore tramite l'ultimo intermediario.

3 - Indicazione del fatto che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il promotore diverso dalla società emittente potrà esercitare il voto in modo difforme da quello proposto. Indicazione del fatto che nel caso in cui si verifichino le predette circostanze di rilievo e il delegante non sia stato autorizzato ad esercitare il voto in modo difforme, la delega si intende confermata.

4 - Indicazione che la delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del promotore entro il giorno antecedente.

Inserire la seguente dichiarazione di responsabilità

"Ferme restando le informazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dall'emittente ai sensi della normativa vigente, il promotore dichiara che le informazioni contenute nel presente prospetto e nel modulo di delega sono idonee a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.
Il promotore è altresì responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione".

Inserire la seguente indicazione

"Il presente prospetto è stato trasmesso alla Consob contestualmente alla sua diffusione presso i destinatari della sollecitazione".

Data Sottoscrizione del promotore

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Allegato 3

ALLEGATO 5C
Modulo per la sollecitazione di deleghe

MODULO DI DELEGA
(*nota bene: sul retro del modulo dovrà essere riportato il testo delle norme citate nel modulo medesimo*)

Il/la ..... *(denominazione/dati anagrafici del Promotore)*, eventualmente sostituito da …… *(denominazione/dati anagrafici degli eventuali sostituti)* intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto relativa all'assemblea ..... della ..... *(denominazione società emittente)* convocata per il ……(*data*) con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società in data .....

La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del promotore almeno il …… (giorno precedente l'assemblea) con le seguenti modalità ……

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

---

Il/la ..... *(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)* nato/a a …… il ……, residente a ..... (*città*) in …… (*indirizzo*) C. F. .....

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
- comunicazione n. ..... *(riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)*
- eventuali codici identificativi ……

PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno
PRESA VISIONE del prospetto relativo alla sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse

---

DELEGA il promotore a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. …… azioni registrate nel conto titoli n. ..... presso (*intermediario depositario*) ..... ABI..... CAB.....

A) DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (*)

1° proposta del Promotore…… ☐ RILASCIA LA DELEGA
☐ NON RILASCIA LA DELEGA

2° proposta del Promotore…… ☐ RILASCIA LA DELEGA
☐ NON RILASCIA LA DELEGA

3° ……

Qualora si verifichino **circostanze ignote**[(1)] all'atto del rilascio della delega che non possono essere comunicate, il sottoscritto, con riferimento alla

1° proposta del Promotore
☐ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta[(2)] [(3)]

2° proposta del Promotore
☐ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta[(2)] [(3)]

3° ……

(1) Il voto può essere esercitato in modo difforme solo qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione
(2) Tale indicazione può essere riportata nel modulo solo ove il Promotore sia diverso dalla società emittente
(3) In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata

B) Se il promotore, diverso dalla società emittente, intende esercitare il voto anche se non in conformità alle proprie proposte, specificare le istruzioni della delega relativamente a ciascuna deliberazione **(*)**

1° …… ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

2° …… ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

3° ……

C) ALTRE DELIBERAZIONI (non oggetto di sollecitazione) **(*)**

1° …… ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

2° …… ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

3° …… (in caso di voto di lista) ☐ LISTA N. … [☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO][4]

(4) Contrario o astenuto per tutte le liste

Per le deliberazioni indicate nelle sezioni B) e C), qualora si verifichino **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega[5] il sottoscritto, con riferimento alla

1° deliberazione
☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI **(*)**
MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO
☐ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute[6]

2° deliberazione
☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI **(*)**
MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO
☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute[6]

3° deliberazione ……

(5) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Promotore ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle sezioni B) e C) del presente modulo qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* B) e C)
(6) Tale indicazione può essere riportata nel modulo solo ove il Promotore sia diverso dalla società emittente

Per le deliberazioni indicate nelle sezioni B) e C), in caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea[7], con riferimento alla

1° deliberazione
☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI **(*)**
MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO[8]
☐ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute[9]

2° deliberazione
☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI **(*)**
MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO[8]
☐ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute[9]

3° deliberazione ……

(7) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile di scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al promotore, se diverso dalla società emittente, a votare in modo difforme da quanto indicato nelle sezioni B) e C) del presente modulo qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* B) e C)
(8) Il Promotore può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro)
(9) Tale indicazione può essere riportata nel modulo solo ove il Promotore sia diverso dalla società emittente

(*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere

Il sottoscritto *(cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)* …… sottoscrive il presente modulo di delega in qualità di *(barrare la casella interessata)*

□ creditore pignoratizio □ riportatore □ usufruttuario □ custode □ gestore
□ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

DATA …… FIRMA ……